

Associazione PRO NATURA BOLOGNA

GIÀ S.E.A. - SEZIONE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

PER FINI PROTEZIONISTICI E DI SOLIDARIETA' UMANA

a tutela e salvaguardia della natura e delle sue risorse

(l'aria, l'acqua, il suolo, la vegetazione e gli animali)

Sede: 40137 BOLOGNA - Via degli Orti n° 56 - Tel. 051/6238250

Fax 051/6232204 - Corrispondenza: C. P. n° 2222 E.L. 40137 BOLOGNA

Codice Fiscale: (S.E.A.) 92012260375

MOTTO ASSOCIATIVO:

*" La conservazione della natura, intesa in senso moderno,
è l'impiego avveduto delle risorse naturali che si rigenerano.
L'aria, l'acqua, il suolo, la vegetazione e gli animali
sono tutti elementi essenziali alla sopravvivenza umana."*

S t a t u t o S o c i a l e

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 20/02/1998

1 9 9 8

INDICE DELLO STATUTO SOCIALE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1) COSTITUZIONE E SCOPO

ART. 2) FINALITA'

ART. 3) SEDE - GIURISDIZIONE - STRUTTURA PERIFERICA

ART. 4) AFFILIAZIONI E ADESIONI - DURATA - FORO COMPETENTE

ART. 5) MOTTO, COLORI SOCIALI E SIMBOLO

TITOLO 2: SOCI

ART. 6) SOCI

ART. 7) AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

ART. 8) DIRITTI DEI SOCI

ART. 9) OBBLIGHI DEI SOCI

ART. 10) SOSPENSIONE, ESPULSIONE E RADIAZIONE DEI SOCI

TITOLO 3: PATRIMONIO SOCIALE

ART. 11) DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 12) PATRIMONIO VEICOLARE DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO 4: BILANCIO ED AMMINISTRAZIONE

ART. 13) BILANCIO

ART. 14) RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15) NORME AMMINISTRATIVE

ART. 16) CONTI DI CREDITO ED AMMINISTRATIVI

TITOLO 5: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 17) DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 18) ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 19) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 20) VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

ART. 21) MODIFICHE DI STATUTO

ART. 22) COMMISSIONI ELETTORALI

ART. 23) VOTAZIONI GENERALI, PARZIALI E RELATIVE DELEGHE

TITOLO 6: ORGANI DIRETTIVI

ART. 24) ORGANI DIRETTIVI

ART. 25) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 26) LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 27) IL PRESIDENTE

ART. 28) COORDINATORI DEI NUCEI COMUNALI

ART. 29) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 30) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

TITOLO 7: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31) SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 32) RINVIO AD ALTRE NORME

ART. 33) REGOLAMENTI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 34) VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA "S.E.A.
SEZIONE PER L' ECOLOGIA E L' AMBIENTE - BOLOGNA"
IN "PRO NATURA BOLOGNA"

STATUTO SOCIALE

dell' Associazione

PRO NATURA BOLOGNA

GIA' S.E.A. - SEZIONE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

PER FINI PROTEZIONISTICI E DI SOLIDARIETÀ UMANA

A TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA NATURA E DELLE SUE RISORSE

(L'ARIA, L'ACQUA, IL SUOLO, LA VEGETAZIONE E GLI ANIMALI)

TITOLO 1:DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1) COSTITUZIONE E SCOPO

A) L'Associazione Pro Natura di Bologna, per la tutela e salvaguardia della natura e delle sue risorse naturali (chiamata d'ora in avanti **ASSOCIAZIONE**), si è costituita di fatto, esclusivamente per fini protezionistici e di solidarietà umana, apartitica, non avente scopo di lucro.

B) L'**ASSOCIAZIONE** si riconosce fra le Organizzazioni di Volontariato regolate dalla legge statale n°266 dell'11/08/91 e dalle leggi della Regione Emilia Romagna in materia. Si riconosce inoltre come Associazione non - profit.

C) L'**ASSOCIAZIONE** si ripropone, con la prestazione volontaria, personale, spontanea e gratuita dei propri soci, di concorrere e collaborare ad attività e servizi per la tutela e la salvaguardia della natura e delle sue risorse naturali che si rigenerano quali, l'aria, l'acqua, il suolo, la vegetazione e gli animali, in ogni sua forma ed espressione, ivi compreso le connesse attività di Protezione Civile, di Protezione Ambientale e di Protezione Animale, nei modi e nei termini delle leggi vigenti, in collaborazione, ed ausilio agli organi preposti, come meglio specificato nell'art. 2) del presente statuto.

ART. 2) FINALITA'

L'**ASSOCIAZIONE**, nel rispetto delle norme vigenti, per l'attuazione dei suoi scopi, con la collaborazione volontaria, personale, spontanea e gratuita dei propri soci, si ripropone di istituire, gestire e coordinare servizi, attività, ed iniziative atte a concorrere e collaborare con enti pubblici e privati, preposti alla tutela e salvaguardia del patrimonio oggetto degli scopi sociali di cui all'art. 1) del presente statuto in ogni sua forma ed espressione, anche a mezzo di appositi agenti giurati effettivi e/o volontari, nei modi e nei termini previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

L'ASSOCIAZIONE PERTANTO SI RIPROPONE:

A) di diffondere e favorire la conoscenza ed il rispetto della natura e dei suoi equilibri;

B) di attuare la tutela e salvaguardia dell'ambiente che tenga conto delle esigenze eco-biologiche e culturali dell'uomo;

C) di ottenere la valorizzazione e un'adeguata protezione delle zone, aree o siti d'interesse naturalistico, paesaggistico e culturale delle specie viventi, nonché di una seria programmazione di ogni intervento o impatto ambientale;

D) di promuovere iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su temi ambientali, naturalistici e paesaggistici, anche mediante iniziative atipiche quali pubblicazioni, opuscoli, poster, audiovisivi, fotografie ed altro;

E) di concorrere e collaborare alla tutela, alla salvaguardia ed alla protezione del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, floro-boschivo, la disciplina per la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei prodotti del sottobosco, compreso i funghi ed i tartufi; del patrimonio faunistico, ittico ed avicolo, nonché la protezione degli animali in ogni sua forma ed espressione; con particolare riguardo al degrado ambientale causato dall'abbandono indiscriminato dei rifiuti sul suolo e nel suolo; vigilando che le leggi in materia non siano disattese, anche a mezzo di un proprio nucleo di vigilanza e tutela ambientale.

F) di promuovere, stimolare ed appoggiare l'emanazione di norme legislative e provvedimenti amministrativi intesi a tutelare e salvaguardare la natura e le sue risorse naturali come l'aria, l'acqua, il suolo, la vegetazione e gli animali;

G) Per l'attuazione di tali finalità **L'ASSOCIAZIONE** istituirà:

- Servizi di Vigilanza e Tutela Ambientale;
- Servizi per la prevenzione degli incendi boschivi;
- Servizi di Protezione Civile, Soccorso Pubblico e Faunistico.

H) La gestione di attività commerciali e produttive marginali;

I) **L'ASSOCIAZIONE** inoltre si ripropone di istituire, gestire ed espletare in genere, attività e servizi non in contrasto con le leggi vigenti ed il presente statuto, che possano contribuire all'attuazione dei suoi scopi e finalità sociali, nonché all'incremento del bilancio e del patrimonio sociale.

Un apposito regolamento disciplinerà l'espletamento dei Servizi stessi.

ART. 3) SEDE - GIURISDIZIONE - STRUTTURA PERIFERICA

A) L'**ASSOCIAZIONE** ha sede nella Provincia di Bologna.

B) L'**ASSOCIAZIONE**, opera di norma nel territorio della Provincia di Bologna, per particolari esigenze può svolgere la sua attività in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna.

C) L'**ASSOCIAZIONE**, può istituire sedi periferiche in ogni Comune.

D) Tali sedi sono istituite con delibera del Presidente.

E) Tali sedi assumono la denominazione di "Nuclei Comunali Pro Natura".

F) I Nuclei Comunali sono retti da un Coordinatore.

Un apposito regolamento disciplinerà l'istituzione ed il funzionamento dei Nuclei Comunali.

ART. 4) AFFILIAZIONI E ADESIONI - DURATA - FORO COMPETENTE

A) L'**ASSOCIAZIONE** aderirà, in qualità di federata, alla Federazione Nazionale Pro Natura (Federnatura), Associazione Nazionale di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, diventandone organo periferico.

B) L'**ASSOCIAZIONE** aderirà inoltre all'Organizzazione Regionale Pro Natura dell'Emilia Romagna.

C) L'**ASSOCIAZIONE** si riserva il diritto di aderire od affiliarsi a qualunque Ente o Associazione che riterrà opportuno, purchè non in contrasto con il presente statuto. La delibera d'affiliazione può essere effettuata dal Consiglio Direttivo, su delega dell'Assemblea.

D) La durata dell'**ASSOCIAZIONE** è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

E) Per ogni controversia che si dovesse verificare L'**ASSOCIAZIONE** riconosce solo ed esclusivamente il Foro di Bologna.

ART. 5) MOTTO, COLORI SOCIALI E SIMBOLO

A) IL MOTTO SOCIALE È:

*"La conservazione della natura, intesa in senso moderno,
è l'impiego avveduto delle risorse naturali che si rigenerano.
L'aria, l'acqua, il suolo, la vegetazione e gli animali
sono tutti elementi essenziali alla sopravvivenza umana."*

B) I COLORI SOCIALI SONO:

Il verde e l'arancione.

C) IL SIMBOLO SOCIALE È:

Un logotipo approvato dal Consiglio Direttivo raffigurante fra l'altro anche quello della Federazione Nazionale Pro Natura (Federnatura).

D) L'**ASSOCIAZIONE** nella formulazione di fregi, distintivi o altri contrassegni, quando possibile e/o compatibile, inserirà sempre il simbolo della Federnatura.

Le variazioni al presente articolo non concretizzano variazione di Statuto.
Le variazioni possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO 2: SOCI

ART. 6) SOCI

A) Il numero di soci è illimitato.

B) All'**ASSOCIAZIONE** possono aderire tutti i cittadini, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

C) I SOCI SI DISTINGUONO IN:

FONDATORI - ORDINARI - VOLONTARI - BENEMERITI - ONORARI

D) Sono Soci Fondatori coloro che hanno fondato l'**ASSOCIAZIONE**.

E) Sono Soci Ordinari tutti quei cittadini che desiderano aderire all'**ASSOCIAZIONE**, senza espletare attività di volontariato attivo.

F) Sono Soci Volontari tutti quei cittadini che desiderano svolgere operativamente le Attività e i Servizi dell'**ASSOCIAZIONE**.

G) Sono annoverati tra i Soci Benemeriti anche gli ex-soci volontari che, per vari motivi, non possono più espletare le attività ed i servizi dell'**ASSOCIAZIONE** e che abbiano conseguito almeno dieci anni di attività Associativa, previo delibera del Consiglio Direttivo.

Sono inoltre annoverati tra i Soci Benemeriti/Sostenitori, tutti quei Soci che non potendo effettuare attività associative desiderano contribuire con la loro adesione ed economicamente, all'affermazione degli scopi e delle finalità istituzionali dell'**ASSOCIAZIONE**, ivi compreso gli Enti pubblici e privati ovvero i soggetti diversi da persone fisiche.

H) Sono Soci Onorari coloro che per particolari meriti e/o motivi, ottengono tale riconoscimento con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

I) Tutte le categorie dei Soci hanno diritto al voto e possono essere eletti nelle cariche sociali, i soggetti diversi dalle persone fisiche possono essere rappresentati da un loro delegato preventivamente designato.

L) Ogni anno viene stabilita la quota sociale dal Consiglio Direttivo.

La quota deve essere corrisposta dai Soci entro il 31 dicembre di ogni anno.

Qualora, la quota sociale non sia stata stabilita in tempo si applica la quota dell'anno precedente.

Il Consiglio Direttivo può derogare i termini del pagamento con apposita delibera.

M) I simpatizzanti ed i famigliari dei Soci, in qualità di Aggregati, possono partecipare alle manifestazioni sociali, escluso quelle operative.

N) Le quote sociali, associative, od altre istituite statutariamente o dal Consiglio Direttivo, già versate, non possono più essere restituite.

ART. 7) AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

A) Per essere ammessi tra i Soci dell'**ASSOCIAZIONE**, è necessario corrispondere la quota sociale e compilare il modulo di adesione predisposto dal Consiglio Direttivo. Con l'ammissione, il Socio autorizza l'**ASSOCIAZIONE** al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge n° 675/96, in relazione alle attività associative.

B) Per essere ammessi tra i Soci Volontari dell'**ASSOCIAZIONE**, è obbligatorio presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo utilizzando i moduli predisposti. Con la sottoscrizione della domanda. L'Aspirante Socio Volontario si impegna moralmente, civilmente e penalmente di quanto dichiarato e sottoscritto, sollevando da ogni responsabilità l'**ASSOCIAZIONE** e i suoi Organi Direttivi da eventuali dichiarazioni mendaci.

C) Il Consiglio Direttivo o chi per esso, decide sull'ammissione o sull'esclusione dei Soci Volontari entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine, senza che si sia pronunciato, il Socio Volontario si intende accettato.

D) Le dimissioni da Socio Volontario vanno presentate, per iscritto, al Consiglio Direttivo dell'**ASSOCIAZIONE**, e per conoscenza al Coordinatore del Nucleo Comunale Pro Natura di appartenenza, tramite lettera raccomandata R.R. o raccomandata a mano. I Soci che ricoprono cariche sociali di responsabilità, anche con le dimissioni, rimangono responsabili del loro operato, ai fini statutari, amministrativi, civili e penali.

E) I Soci morosi della quota sociale, dopo trenta giorni dal sollecito, saranno radiati dall'**ASSOCIAZIONE** dietro semplice provvedimento del Presidente, previa comunicazione scritta anche a mezzo telegrafico o fax.

ART. 8) DIRITTI DEI SOCI

A) Tutti i Soci di cui l'art.6/C, possono aderire e partecipare alle attività sociali ed alle Assemblee, nel rispetto delle leggi vigenti, del presente Statuto, dei regolamenti e delibere dell'**ASSOCIAZIONE**.

B) Tutti i Soci possono autonomamente scegliere o variare il Nucleo di appartenenza. Il Coordinatore Comunale comunica al Consiglio Direttivo l'avvenuto trasferimento del Socio.

ART. 9) OBBLIGHI DEI SOCI

I SOCI SONO OBBLIGATI:

A) Al pagamento delle quote sociali, di ammissione e di servizio quando previsto;

B) All'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni;

C) Ad eventuali integrazioni alla cassa sociale quote straordinarie deliberate dall'Assemblea dei Soci;

D) All'osservanza della scala gerarchica associativa;

D) Alla rifusione dei danni effettuati in caso di dolo, negligenza o violazioni palesi alle norme di legge.

ART. 10) SOSPENSIONE, ESPULSIONE E RADIAZIONE DEI SOCI

A) I Soci potranno essere sospesi, espulsi o radiati dall'**ASSOCIAZIONE** quando:

- 1) Disattendono le leggi, lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le disposizioni degli Organi Direttivi;
- 2) Si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali, integrative, di ammissione, o di servizio;
- 3) Arrechino danno morale o materiale all'**ASSOCIAZIONE**;
- 4) Non mantengano irrepreensibile condotta morale e civile;
- 5) Siano sottoposti a procedimenti e/o condanne civili o penali;
- 6) In ogni caso in cui il Socio possa arrecare danno diretto o indiretto all'**ASSOCIAZIONE**.

B) I predetti provvedimenti sono deliberati dalla Commissione di disciplina dell'**ASSOCIAZIONE**, contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo.

In caso di espulsioni o radiazioni è ammesso anche altro ricorso al Collegio dei Probiviri.

C) I Soci espulsi o radiati dall'**ASSOCIAZIONE** non possono essere più riammessi. I Soci radiati per morosità possono essere riammessi previo pagamento delle quote arretrate e parere favorevole del Consiglio Direttivo.

D) Tutti i ricorsi Associativi debbono essere presentati tramite lettera raccomandata con R.R. entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento per il quale si intende presentare ricorso.

E) Tutti i ricorsi vanno indirizzati al Presidente del Consiglio Direttivo dell'**ASSOCIAZIONE** e possono essere integrati con prove, testimonianze e audizioni.

F) Dopo tre assenze annuali, non giustificate, si decade da ogni carica od incarico sociale. Le giustificazioni devono essere prodotte con le relative documentazioni possibilmente entro dieci giorni, salvo cause di forza maggiore.

TITOLO 3: PATRIMONIO SOCIALE

ART. 11) DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

A) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'**ASSOCIAZIONE** sia a seguito di acquisto, lascito, donazione o eredità;

B) dalle quote sociali, associative, di servizio, da contributi, da erogazioni pubbliche o private, utili di gestione, entrate diverse;

C) dal fondo di riserva;

D) da eventuali fondi istituiti dallo Statuto, dall'assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo;

E) da equipaggiamenti, attrezzature, veicoli, e qualunque altro oggetto in uso, comodato, locazione o affidamento all'**ASSOCIAZIONE**;

E) tutto il patrimonio sociale deve essere inventariato.

ART. 12) PATRIMONIO VEICOLARE DELL'ASSOCIAZIONE

A) Il patrimonio veicolare dell'**ASSOCIAZIONE**, è formato da ogni categoria di veicoli, rimorchi, natanti o velivoli che potranno essere necessari od utili per svolgere le attività istituzionali.

Il patrimonio veicolare, i rimorchi, i natanti ed i velivoli possono essere di proprietà, in uso, in comodato o in locazione.

B) I Soci Volontari addetti ai servizi operativi, qualora utilizzino veicoli propri, possono chiederne l'intestazione all'**ASSOCIAZIONE** per motivi di sicurezza e opportunità.

Tali veicoli restano di proprietà del Socio ma sono in disponibilità d'uso all'**ASSOCIAZIONE** nei modi e nei termini concordati.

C) I veicoli intestati all'**ASSOCIAZIONE** possono essere acquistati, accettati, o ceduti dietro semplice delibera del Consiglio Direttivo. Al Presidente è demandata l'esecuzione della delibera.

D) I conducenti dei veicoli intestati, in uso, in comodato o locazione all'**ASSOCIAZIONE**, sono responsabili in solido, penalmente, e civilmente di ogni danno, violazione od abuso eventualmente commesso con dolo o negligenza, sollevando l'**ASSOCIAZIONE** e i suoi Organi Direttivi, da ogni responsabilità.

E) Il Coordinatore del Nucleo Comunale è consegnatario e responsabile dei veicoli sociali ed ha l'obbligo di vigilare sulla corretta utilizzazione, uso e detenzione degli stessi.

In caso di inadempienza è responsabile in solido con il conducente ed utilizzatori dei veicoli stessi.

F) I veicoli intestati o in uso all'**ASSOCIAZIONE** quando assegnati ad un Nucleo Comunale, i costi di gestione e manutenzione dei veicoli stessi saranno a carico del Nucleo Comunale, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

G) Un apposito regolamento disciplinerà l'uso, la detenzione ed il possesso dei veicoli dell'**ASSOCIAZIONE**.

TITOLO 4: BILANCIO ED AMMINISTRAZIONE

ART. 13) BILANCIO

Il bilancio comprende l'esercizio finanziario dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno, e deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il trenta aprile dell'anno successivo.

ART. 14) RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE

L'**ASSOCIAZIONE**, per il buon funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di volontariato per fini di solidarietà, trae le proprie risorse economiche da:

- A) Quote sociali, associative e di servizio;
- B) Contributi di Soci ed Associati;
- C) Contributi di privati;
- D) Contributi dello Stato, Enti Locali ed Istituzioni Pubbliche, finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività, progetti e/o convenzioni;
- E) Contributi di Enti Internazionali;
- F) Donazioni e/o lasciti testamentari;
- G) Rimborsi derivanti da accordi e/o convenzioni;
- H) Entrate derivanti da attività associative;
- I) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ART. 15) NORME AMMINISTRATIVE

A) Il Tesoriere è responsabile del servizio amministrativo e della tenuta dei libri contabili dell'**ASSOCIAZIONE**.

B) L'**ASSOCIAZIONE** per le proprie esigenze sociali ed amministrative può assumere personale od instaurare convenzioni o rapporti di lavoro autonomo o professionale, nei limiti della disponibilità di bilancio.

C) Il Tesoriere ha l'obbligo di sottoporre mensilmente una relazione, esponendo la situazione contabile ad amministrativa in atto al Presidente.

D) Il Tesoriere può delegare parte dei suoi compiti a dipendenti o Soci fermo restando l'obbligo di controllo, coordinamento e responsabilità sul lavoro eseguito.

E) L'**ASSOCIAZIONE** riconosce ai propri Soci il rimborso delle eventuali spese sostenute in nome, per conto e nell'interesse dell'**ASSOCIAZIONE**.
Le spese per essere rimborsate debbono essere documentate e preventivamente autorizzate salvo i casi di forza maggiore.
Possono essere istituiti anche rimborsi forfettari, a condizione che tali rimborsi siano favorevoli all'**ASSOCIAZIONE**.

ART. 16) CONTI DI CREDITO ED AMMINISTRATIVI

A) Per il corretto funzionamento amministrativo dell'**ASSOCIAZIONE**, il Presidente congiuntamente ad uno dei membri della Giunta Esecutiva è autorizzato ad aprire ed effettuare i seguenti conti di credito ed atti:

- 1) Uno o più conti correnti bancari;
- 2) Uno o più libretti o certificati di deposito, presso istituti di credito o le Poste Italiane;
- 3) Uno o più conti correnti postali, presso le Poste Italiane;
- 4) Uno o più conti di credito per tassa a carico del destinatario;
- 5) Effettuare ogni operazione bancaria, finanziaria ed amministrativa.

B) I Nuclei Comunali, per il loro corretto funzionamento, potranno essere dotati di un conto corrente postale.

C) L'**ASSOCIAZIONE** ed i Nuclei Comunali possono usufruire di caselle postali.

D) Il Consiglio Direttivo con apposita delibera può revocare, in qualsiasi momento, i rapporti in essere con Istituti ed Amministrazioni precedentemente elencati. Al Presidente è demandata l'esecuzione di tali delibere.

E) Il Consigliere che si dimette, resta sempre responsabile come tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo sino alla data delle dimissioni stesse.

TITOLO 5: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 17) DISPOSIZIONI GENERALI

A) Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie.

B) La convocazione d'Assemblea deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima, con comunicazione scritta ad ogni Socio oppure con semplice affissione della comunicazione nell'albo sociale presso la sede centrale e nelle sedi periferiche.

C) Ogni qualvolta che viene convocata un'Assemblea dovrà essere eletto un Presidente e un Segretario.

ART. 18) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria viene convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

L'Assemblea approva, delibera e dispone:

A) le linee generali del programma, delle attività, l'indirizzo di politica associativa e gli indirizzi per la gestione sociale dell'anno in corso;

B) alla scadenza, od in caso di necessità, elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Proviviri, eventuali sostituzioni degli stessi;

C) il bilancio consultivo e preventivo;

D) gli stanziamenti per l'anno in corso;

F) su ogni eventuale questione sottoposta all'Assemblea.

ART. 19) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria viene convocata:

- A) Tutte le volte che almeno un terzo del Consiglio Direttivo lo reputerà necessario;
- B) Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti o dei Provisori;
- C) Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente ;
- D) Ogni qualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata, al Consiglio Direttivo almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto; in tal caso il costo e l'organizzazione dell'Assemblea sarà totalmente a carico dei richiedenti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.
I richiedenti per ottenere il rimborso delle spese vive sostenute, dovranno produrre i titoli di spesa originali.
Qualora il Consiglio Direttivo entro trenta giorni non si pronuncerà in merito alla richiesta, l'Assemblea deve intendersi autorizzata;
- E) L'Assemblea Straordinaria, dovrà avere luogo al più presto possibile e nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dal presente statuto. Nella convocazione dovrà essere specificato l'ordine del giorno, che non potrà essere variato, salvo diversa approvazione dell'Assemblea stessa.
- F) Le Assemblee Straordinarie non potranno essere effettuate nei mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio.

ART. 20) VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

- A) In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
- B) In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto;
- C) L'Assemblea regolarmente costituita, può validamente deliberare, a maggioranza assoluta (metà più uno), con i voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;
- D) La seconda convocazione può avvenire anche trenta minuti dopo la prima;
- E) Le delibere dell'Assemblea sono immediatamente operative, salvo diversa disposizione dell'Assemblea stessa;
- F) Per le richieste e le votazioni previste dal presente statuto, il numero dei Soci aventi diritto al voto, viene desunto da quelli regolarmente iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 21) MODIFICHE DI STATUTO

Per validamente deliberare sulle modifiche di statuto, sullo scioglimento e la liquidazione dell'**ASSOCIAZIONE** è indispensabile la presenza di almeno il 51% dei Soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

ART. 22) COMMISSIONI ELETTORALI

A) Ogni qualvolta venga stabilita l'elezione totale o parziale di membri nelle cariche Sociali, il Presidente dell'**ASSOCIAZIONE**, su delibera del Consiglio Direttivo provvederà a nominare un'apposita Commissione Elettorale.

B) Ogni qualvolta venga istituita una Commissione Elettorale, nella delibera istitutiva, dovranno essere elencati i compiti, i poteri e le competenze specifiche.

C) Al Consiglio Direttivo compete la vigilanza ed il controllo sull'operato delle Commissioni Elettorali, adottando ogni eventuale provvedimento per garantire la legittimità delle Commissioni stesse.

ART. 23) VOTAZIONI GENERALI, PARZIALI E RELATIVE DELEGHE

A) LE VOTAZIONI POSSONO AVVENIRE:

- 1) peralzata di mano,
- 2) a scrutinio segreto,
- 3) per corrispondenza postale, utilizzando le apposite buste ed i moduli predisposti dal Consiglio Direttivo o chi per esso,
- 4) per referendum.

B) Per l'elezione alle cariche sociali, la votazione avverrà solo ed esclusivamente per scrutinio segreto.

C) Alle votazioni potranno partecipare solo i Soci aventi diritto al voto. E' ammessa una sola delega per ogni Socio.

D) Tutte le votazioni e deliberazioni adottate dalle Assemblee e dagli Organi Direttivi, dovranno essere riportate negli appositi libri sociali.

TITOLO 6: ORGANI DIRETTIVI

ART. 24) ORGANI DIRETTIVI

A) Sono Organi Direttivi dell'**ASSOCIAZIONE**:

- 1) il Consiglio Direttivo;
- 2) la Giunta Esecutiva;
- 3) il Presidente;
- 4) i Coordinatori dei Nuclei Comunali;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) il Collegio dei Probiviri.

B) Qualunque Socio che rivolga un'istanza per iscritto, intesa ad ottenere un'autorizzazione da uno dei suddetti Organi Direttivi, qualora non riceva specifica risposta scritta, entro 60 giorni, deve intendersi autorizzato di fatto. Tutte le istanze debbono pervenire, tramite lettera raccomandata R.R. o raccomandata a mano.

C) Tutti i componenti degli Organi Direttivi, in conformità alle leggi vigenti, sono responsabili in solido del proprio operato e degli atti da loro sottoscritti. In caso di deliberazioni collegiali tutti i componenti ne sono responsabili.

D) I Componenti degli Organi Direttivi che dissentono circa le delibere da approvare possono far annotare il loro dissenso che dovrà essere registrato sui libri sociali.

E) Le date delle riunioni degli Organi Direttivi possono essere comunicate anche tramite affissione nell'Albo Sociale.

ART. 25) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da un minimo di cinque Consiglieri. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale per due.

B) Fanno parte inoltre del Consiglio Direttivo tutti i Coordinatori dei Nuclei Comunali dell'**ASSOCIAZIONE**, nominati.

C) Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, ed è rieleggibile.

D) Il Consiglio Direttivo, una volta regolarmente costituito, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile dei servizi, che costituiscono la Giunta Esecutiva.

E) Il Consiglio Direttivo potrà delegare, ai rimanenti Consiglieri, o ad altri Soci, tutti gli incarichi che riterrà opportuno per il funzionamento dell'**ASSOCIAZIONE**.

F) Al Consiglio Direttivo è riconosciuto il potere di cooptare i propri membri decaduti con i Soci votati, ma non eletti, in qualsiasi momento del suo mandato.

G) Il Consiglio Direttivo può disporre di votazioni parziali sia per integrare eventuali vacanze del Consiglio, dei Revisori e dei Probiviri.

H) Ogni incarico sociale è volontario e completamente gratuito.

I) Sono incompatibili tra loro le cariche di Consigliere, Membro del Collegio dei Revisori dei Conti, Membro del Collegio dei Probiviri.

J) Un apposito regolamento potrà disciplinare i compiti e gli incarichi dei Consiglieri.

K) Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni quattro mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un Consigliere.

L) In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

M) Le assenze dalle riunioni del Consiglio e dalla Giunta Esecutiva vanno giustificate e documentate.

N) In caso di tre assenze in un anno senza alcuna giustificazione, il Consigliere viene dichiarato decaduto dalla carica.

SPETTA INOLTRE AL CONSIGLIO DIRETTIVO:

O) Coordinare, espletare e vigilare sull'applicazione dei programmi delle attività sociali previsti dal presente statuto sulla base delle linee programmate ed approvate dall'Assemblea dei Soci;

P) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

Q) Predisporre tutti i bilanci ed inventari.

R) Stipulare convenzioni, contratti ed atti di ogni genere utili ed inerenti alle attività istituzionali;

S) Predisporre, applicare e fare applicare i regolamenti interni utili a disciplinare ed espletare le attività sociali;

T) Deliberare sui ricorsi di ammissione ed esclusione a Socio nonché sulla radiazione ed espulsione degli stessi.

U) Svolgere in genere ogni attività o funzione utile all'attuazione degli scopi sociali e finalità dell'**ASSOCIAZIONE** purché non in contrasto con il presente statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le leggi vigenti;

V) La nomina dei rappresentanti dell'**ASSOCIAZIONE** in seno a Enti pubblici, privati, Associazioni, Organismi o Commissioni in genere, in cui l'**ASSOCIAZIONE** stessa abbia obbligo o interesse a partecipare o a essere presente.

W) Il Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle proprie attività può costituire, con apposita delibera, Commissioni permanenti o temporanee. Nella delibera istitutiva vi dovranno essere contemplati i compiti e i poteri conferiti alla Commissione stessa.

ART. 26) LA GIUNTA ESECUTIVA

A) Alla Giunta Esecutiva sono delegate le funzioni del Consiglio Direttivo tra una riunione e l'altra del Consiglio stesso.

B) La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta al mese.

C) Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono valide a tutti gli effetti.

D) Le deliberazioni e/o i provvedimenti della Giunta Esecutiva si intendono ratificate di fatto se non contestate alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

ART. 27) IL PRESIDENTE

A) Il Presidente ha la Rappresentanza e la firma legale dell'**ASSOCIAZIONE**.

B) Nessun atto o documento ha valore legale e sociale se privo di firma del Presidente o del Consigliere eventualmente delegato.

C) In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di rappresentanza sono delegate al Vicepresidente e/o al Consigliere Delegato.

Il Consigliere delegato alla firma in sostituzione del Presidente è responsabile in solido degli atti o documenti sottoscritti.

Ai fini del presente statuto si intende assente o impedito quando il Presidente ha chiesto apposita sospensione, ovvero quando risulta assente dall'**ASSOCIAZIONE** per un periodo superiore a 30 giorni, ovvero quando infermo o inabile.

D) Il Presidente, o chi per esso, in caso di vacanze degli incarichi sociali, potrà assumere ad interim ogni incarico associativo, in attesa che il Consiglio Direttivo assegni una nuova nomina.

E) Il Presidente, o il suo legale sostituto, possono sempre esercitare il diritto di veto, su ogni atto, delibera o situazione associativa.

ART. 28) COORDINATORI DEI NUCLEI COMUNALI

A) I Coordinatori dei Nuclei Comunali sono nominati dal Presidente su indicazione dei Soci del Nucleo stesso.

Nell'atto di nomina vengono stabilite competenze, funzioni e responsabilità.

B) I Coordinatori sono responsabili in solido del loro operato e con l'accettazione dell'incarico, sollevano da ogni responsabilità l'**ASSOCIAZIONE** qualora le loro azioni siano effettuate in dispregio delle norme vigenti, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o del Presidente.

C) I Coordinatori ed i Nuclei Comunali, sono privi di personalità giuridica e pertanto non possono assumere obbligazioni di alcun genere in nome e per conto dell'**ASSOCIAZIONE**, in quanto tale potere spetta solo ed esclusivamente al Consiglio Direttivo e/o al Rappresentante Legale dell'**ASSOCIAZIONE**.

D) I Coordinatori Comunali hanno il solo compito di coordinare le attività tecnico-operative dell'**ASSOCIAZIONE** nel territorio di loro competenza e svolgere funzioni di collegamento tra gli Organismi pubblici territoriali e l'**ASSOCIAZIONE** stessa.

E) I Coordinatori Comunali, una volta nominati, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

ART. 29) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

A) Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci, si compone di un minimo di tre membri effettivi e due supplenti.

B) Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

C) I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio e della Giunta, solo ed esclusivamente con voto consultivo.

D) Al Collegio compete il controllo amministrativo sugli atti contabili dell'**ASSOCIAZIONE**.

E) I membri del Collegio eleggono il loro Presidente dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

F) I membri del Collegio possono anche essere esterni.

ART. 30) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

A) Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci e si compone di un minimo di tre membri effettivi.

B) Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

C) I Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio e della Giunta, solo ed esclusivamente con voto consultivo.

D) I membri del Collegio eleggono il loro Presidente dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

E) Al Collegio dei Probiviri ha mandato a giudicare:

- 1) tutte le diatribe interne dell'**ASSOCIAZIONE**,
- 2) tutti i casi disciplinari,
- 3) tutti i ricorsi,
- 4) ogni eventuale caso che necessita di soluzione.

F) Il giudizio del Collegio è inappellabile.

G) I membri del Collegio possono anche essere esterni.

TITOLO 7:DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'**ASSOCIAZIONE**, il patrimonio residuo, dopo la regolarizzazione contabile, sarà devoluto ad altra/e Organizzazione/i di Volontariato operante/i in identico od analogo settore, in conformità all'Art. 5) comma 4) della Legge Statale 266/91 e sue successive modificazioni. L'Assemblea dei Soci nomina tre liquidatori con pieni poteri e responsabilità in solido del loro operato.

ART. 32) RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme in materia di volontariato.

ART. 33) REGOLAMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

A) L'**ASSOCIAZIONE** si doterà di appositi Regolamenti per disciplinare le proprie attività e servizi.

B) Al Consiglio Direttivo compete la compilazione e la modifica dei Regolamenti a seconda delle necessità associative.

C) Tali Regolamenti sono contraddistinti come allegati e pertanto parti integranti del presente Statuto.

D) I Regolamenti potranno essere anche registrati nei modi e nei termini previsti dalle leggi, o soggetti ad autorizzazione od approvazione da parte degli Organi Competenti in materia.

E) L'eventuale modifica dei Regolamenti, non costituisce variazione di Statuto, e può essere effettuata sia dal Consiglio Direttivo che dalla Giunta Esecutiva con apposita delibera.

PRO NATURA BOLOGNA già S.E.A. - Sezione per l'Ecologia e l'Ambiente

ART. 34) VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA "S.E.A., SEZIONE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE - BOLOGNA" IN "PRO NATURA BOLOGNA".

A) La **S.E.A. SEZIONE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE DI BOLOGNA**, Organizzazione di Volontariato, già operativa dal 1980 si ricostituì in forma autonoma il giorno 18 giugno 1990 (Atto Costitutivo e Statuto Sociale) registrato all'Ufficio del Registro Atti Privati di Bologna al n° 20434 il 28/10/1990;

In data 16 ottobre 1991 modificò il proprio statuto e fu registrato all'Ufficio del Registro Atti Privati di Bologna al n° 8078 il 24/09/1992;

In data 21 novembre 1994 modificò il proprio statuto e fu registrato all'Ufficio del Registro Atti Privati di Bologna con al n° 8406 il 24/12/1994.

B) Già autorizzata dalla Giunta della Regione Emilia Romagna a nominare Agenti Giurati con delibera n°3247/88 del 28/06/88, ai sensi della L.R. 24/01/1977 n°2;

C) Già riconosciuta con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 723 del 14/10/92, come Organizzazione di Volontariato ai sensi della legge 266/91;

D) Già iscritta nell'elenco delle Associazioni di volontariato del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera di protocollo n° 81385/H/1.117 dell'11/03/96, autorizzata all'uso dell'emblema del Volontariato di Protezione Civile di cui il D.M. 25/06/85 modificato dal D.M. 06/11/85;

E) Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei propri Soci la S.E.A. ha variato lo statuto e la propria ragione sociale da: **"S.E.A., SEZIONE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE DI BOLOGNA"** in: **"PRO NATURA BOLOGNA"**.

F) Tutto il patrimonio, i riconoscimenti, i diritti, le convenzioni od ogni altro, legittimamente acquisito, di proprietà, in uso, comodato, locazione, usufrutto od altro alla **"S.E.A., SEZIONE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE DI BOLOGNA"** diventerà di diritto dell'Associazione denominata **"PRO NATURA BOLOGNA"**.

G) Entro 12 (dodici) mesi dalla registrazione del presente Statuto dovranno essere espletate tutte le formalità connesse al cambio della ragione sociale, alla variazione di statuto ed alla variazione o conferma degli Organi Direttivi. Al Presidente del Consiglio Direttivo o al Consigliere Delegato è demandato il compito di provvedere alle suddette variazioni.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA S.E.A., SEZIONE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE, RIUNITASI IL GIORNO **20 FEBBRAIO 1998** ALLE ORE 21,00 HA APPROVATO LA VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE E DELLO STATUTO SOCIALE, ALL'UNANIMITA'.

PER L'ASSEMBLEA DEI SOCI, LA GIUNTA ESECUTIVA:

IL PRESIDENTE: SCHIERI MAURO _____

IL VICEPRESIDENTE: BENASSI GIOVANNI _____

IL TESORIERE: BENASSI GABRIELE _____

IL SEGRETARIO: BERNARDI RENATO _____

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI: KOLLETZEK GIANFRANCO _____